

N° 1/2015 Acc. R. S. P.
N° 3247/15 R. S. P.



TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE FALLIMENTARE

in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati

dott. Francesco Donato - Presidente -
dott.ssa Monica Mastrandrea - Giudice -
dott.ssa Teresa Maria Francioso - Giudice relatore-

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (n. 1/2015 R.G.) promosso da **AGAPE Srl in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore Rita Bondani, p.i. 01937890067, con sede legale in Castel Rocchero (AT) domiciliata in Torino, c.so Marconi 7, presso lo studio del Prof. Avv. Maurizio Irrera e dell'Avv. Ada Mori che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine del ricorso**

1 - Con ricorso depositato il 30.4.2015, la Agape Srl in liquidazione, premesso di svolgere attività commerciale nel settore dell'assistenza e della riabilitazione psichiatrica; di avere locato l'azienda a Pandora Srl con contratti stipulati in data 27.9.2010 e 13.5.2014, quest'ultimo attributivo del diritto di opzione in favore della ricorrente ad alienare l'azienda all'affittuaria ad un prezzo non inferiore all'ammontare del finanziamento infruttifero che quest'ultima si è impegnata a erogare al fine di garantire la sostenibilità del piano di ristrutturazione dei debiti; di aver depositato il ricorso e l'accordo di ristrutturazione dei debiti presso la Camera di Commercio il 7.5.2015; di avere predisposto gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. prevedendo, in sintesi: 1) utilizzo del flusso finanziario derivante dal rapporto in essere con Pandora Srl; 2) presentazione di una transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.; 3) ristrutturazione e pagamento dei debiti nel periodo dal 2015 al 2023 mediante flussi di cassa provenienti da Pandora Srl a titolo di canone di affitto o di

T.M.



finanziamento infruttifero per l'acquisto dell'azienda, nonché mediante finanza esterna; 4) mantenimento dei livelli occupazionali.

Al ricorso sono stati allegati la delibera ex art. 152 l.f.; il Piano di risanamento e ristrutturazione del debito, l'accordo ex art. 182 ter l.f. con l'Agenzia delle Entrate, l'istanza di rateizzazione debito INPS, dichiarazione del terzo recante l'impegno al pagamento del 50% delle sanzioni INPS, dei tributi minori, dei crediti chirografari, l'accordo individuale con il creditore estraneo, l'attestazione del Dott. Zanatta (professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67 lett. e, l.fall.) contenente la dichiarazione di indipendenza e tutti i documenti di cui all'art. 161 l. fall.

A seguito delle integrazioni richieste dal Tribunale la ricorrente ha depositato un'integrazione dell'attestazione e la dichiarazione sottoscritta relativa alla transazione fiscale per il credito INPS (gestita da Equitalia quale mandataria incaricata della riscossione).

2 – Osserva il Collegio che in sede di omologa degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, sebbene la norma non stabilisca quale sia l'oggetto del controllo del Tribunale, prevale in una parte della dottrina l'opinione secondo cui il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma anche alla verifica degli *“aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi estranei al piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti”*.

Il Tribunale in altri termini non può limitarsi a controllare che sia stata depositata la documentazione di cui all'art. 161 l. fall. e la relazione dell'esperto, con prognosi positiva, ma deve scendere a valutare il merito del ricorso, per verificare che sussista *“il requisito sostanziale dell'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento ai creditori estranei”* e può giungere, ove ravvisi incompletezze o contraddizioni nella relazione dell'esperto attestatore, a disporre l'acquisizione di ulteriori informazioni, persino una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Trib. Enna, 27.9.2006 *Fallimento 2007*, 195, nello stesso senso Tribunale di Roma 20 maggio 2010).

La necessità di tali ampi poteri istruttori deriva dallo schema del procedimento di omologa degli Accordi di Ristrutturazione, che non prevede la presenza di un organo della procedura (tipo il commissario giudiziale nel concordato preventivo), il quale abbia il compito di verificare che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la salvaguardia del bene giuridico tutelato, ossia la soluzione dell'indebitamento, mediante il pagamento



dei creditori aderenti agli Accordi (nei termini ivi previsti) ed il regolare pagamento dei creditori estranei.

La configurazione degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, come atti di autonomia privata, ossia come dei veri contratti stipulati tra il debitore e i suoi creditori, non può del resto offuscare o far trascurare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell'insolvenza ed in particolare al principio della *par condicio creditorum*, oltre che alle regole del concorso.

3 – Il primo profilo oggetto di esame riguarda la competenza del Tribunale adito. In proposito, mette conto rilevare che nel corso del procedimento, a seguito di espletamento dell'istruttoria, è risultato che la sede effettiva dell'impresa è in Asti, via Milliavacca 16, presso lo studio del commercialista della società, dott. Giorgio Rosso. Presso tale studio, infatti, si tengono le assemblee (come da verbali prodotti in atti) e viene perseguito l'oggetto sociale, limitato alla gestione del contratto di affitto di azienda in essere.

4 - Nella fattispecie in esame, gli Accordi di Ristrutturazione depositati dalla ricorrente consentono di valutare, conformemente alle conclusioni dell'Attestatore, come attuabile il Piano sottostante agli Accordi.

Il Professionista ha attestato che l'esame dei dati esposti in bilancio, opportunamente rettificati, è stato condotto secondo le procedure di revisione generalmente accettate e ha concluso con un giudizio "*di sostanziale attendibilità dei dati di partenza*" (cfr. pag 19, doc 18).

In punto di attuabilità del Piano, l'attestatore ha preliminarmente individuato l'indebitamento rilevante ai fini del calcolo della percentuale richiesta dall'art. 182 *bis* l.f., nella misura di €. 3.157.818,72 e ha verificato che l'accordo è stato sottoscritto dai titolari di crediti dell'ammontare complessivo di €. 2.258.125,77, pari al 71,51%. In particolare, nella percentuale innanzi indicata è compreso il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (oggetto di transazione fiscale già autorizzata e in corso di esecuzione mediante pagamenti rateali) e il debito nei confronti di Pandora, la cui esigibilità, nell'ambito dell'accordo sottoscritto dalle parti, è stata fissata al 30.6.2023, dopo la completa esecuzione del piano (momento a partire dal quale il debito verrà estinto in tre anni mediante il versamento di rate semestrali di pari importo).

PMJ



In merito ai creditori non aderenti, è stata attestata l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurarne il pagamento. In particolare, il piano risulta idoneo ad assicurare il pagamento integrale nei termini di legge (entro 120 giorni dall'omologazione) dei seguenti crediti: professionisti per €. 84.143,62; dipendenti per €. 48.481,34; altri debiti per €, 101.002,00 (Pandora Srl, Asimmetria Srl e Lupo Alberto, questi ultimi due mediante finanza esterna); banche per €. 38.328,50, mediante finanza esterna. Il debito INPS/INAIL per €. 619.846,24, è oggetto di pagamento rateale (in 96 rate) e verrà soddisfatto, quanto alla quota chirografaria (€. 71.638,08), da un terzo mediante finanza esterna.

La finanza necessaria all'esecuzione dell'accordo deriva dai flussi finanziari provenienti da Pandora Srl e da finanza esterna erogata da terzi (cfr. doc 6, 9). In merito a quest'ultimo aspetto, da un lato, emerge che una parte degli impegni assunti dai terzi siano già stati regolarmente adempiuti (cfr. doc 8), dall'altro, l'attestatore ha specificato di avere *"acquisito documentazione sulla consistenza patrimoniale dei terzi che erogano finanza esterna, al fine di esprimere un ragionevole giudizio circa la capacità di assolvere gli impegni sottoscritti"*.

Il Professionista ha, quindi, infine, attestato l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti.

Le predette risultanze consentono di ritenere sussistente il presupposto dell'integrale pagamento dei creditori non aderenti all'accordo entro i termini di legge.

Osserva, infine, il Collegio che il giudizio di attuabilità degli Accordi, formulato dall'attestatore nella parte conclusiva della sua articolata relazione e successiva integrazione, si basa non su valutazioni astratte e su mere affermazioni teoriche, ma, partendo dalla verifica dell'attendibilità dei dati contabili della società, si fa carico di esaminare tutte le assunzioni sulle quali il Piano è basato, descrivendone il livello di probabilità di avveramento.

4 All'udienza del 30.9.2016 la ricorrente ha depositato il certificato della Cancelleria del Tribunale di Asti del 6.7.2015 attestante la mancata proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 182 *bis*, quarto comma, l.f., all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

5 L'accordo oggetto del presente procedimento, in assenza di opposizioni e nella presenza di tutti i presupposti di legge, merita di essere omologato per le seguenti considerazioni:

tr2



a. dal punto di vista formale, l'accordo di ristrutturazione risulta depositato presso il Registro delle Imprese di Asti per le finalità previste dall'art. 182 bis l.f. a far data dal 7.5.2015;

b. dal punto di vista della legalità sostanziale, l'accordo con finalità di continuità imprenditoriale c.d. indiretta presenta tutti i requisiti richiesti dall'art. 182 bis l.f. in quanto è stato stipulato con oltre il 60% dei creditori come si evince dal testo della norma ed è corredato, come già detto, dalla relazione dell'esperto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 67, terzo comma, lett. d) l.f., il quale ha dichiarato la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità del piano di risanamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti ai sensi dell'art. 182 *bis*, l. fall., proposta da Agape Srl in liquidazione con atto depositato il 30.4.2015 così provvede:

a - omologa l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti descritto in premessa.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni di legge.

Asti, **28 OTT. 2015**

Il Giudice estensore
(dott. Teresa Maria Francioso)

Il Presidente
(dott. Francesco Donato)

Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il **29 OTT 2015**
IL CANCELLIERE

